



SERVIZI DI O.P. INCAPACITA' ORGANIZZATIVE E SUPERFICIALITA' NELLA GESTIONE DEL PERSONALE

di Franco STASOLLA

E' motivo di forte preoccupazione, se non di vero e proprio allarme, quanto sta accadendo presso la Questura di Taranto, in particolare con riferimento all'organizzazione degli ultimi servizi di ordine pubblico.

Infatti la direzione di questi ultimi servizi ha dimostrato, ancora una volta, incapacità organizzativa nella gestione di un personale spesso volte impegnato ininterrottamente per troppe ore, senza che nessuno si sia preoccupato delle esigenze più elementari di queste colleghe e colleghi, i quali, secondo questi dirigenti, possono non mangiare, non bere, e non fare pipì anche per oltre dieci ore di servizio.

E non ci riferiamo solo a quanto accaduto per Taranto - Catania - madre di tutte le partite e dove tutto "doveva" essere tollerato per l'evento calcistico dell'anno e per il quale il SIULP ha comunque fatto giungere la sua protesta - ma anche a quanto accaduto più recentemente in occasione del servizio di sfratto datato 19 giugno u.s.

E' diventata inaccettabile la superficialità, o forse l'incapacità, con la quale questi servizi continuano ad essere predisposti e gestiti, che hanno come denominatore comune

il disagio ed il malumore dei colleghi impiegati in condizioni ambientali particolarmente difficili e costretti a non mangiare, a non bere, a non rinfrescarsi e senza la previsione di un cambio sul posto. Cosa si aspetta, che qualche collega stremato ceda e ricorra alle cure del più vicino Pronto Soccorso? E per evitare il Pronto Soccorso, non è forse lecito da parte della "truppa" aspettarsi che i manager della sicurezza riescano a prevedere se un servizio possa avere una durata più lunga e predisporre tutto quanto per il buon esito di quel servizio?

Adesso, Questore D'AGOSTINO, è arrivato il momento di dire BASTA a questo modo di gestire il personale della Polizia di Stato. Sembra infatti che a Taranto si sia tornati di colpo indietro di trent'anni, agli anni preriforma, dove i contingenti dei poliziotti impegnati in ordine pubblico sui vecchi tigrotti venivano abbandonati sulle piazze e qualche volta persino "dimenticati", e costretti a saltare il pranzo o la cena per i capricci o la testarda di qualche capitano.

Siamo proprio sicuri che tali situa-

zioni di degrado e disagio, spazzate via in anni e anni di crescita democratica, civile e sindacale, magari in forme più soft e con capitani che oggi si chiamano solo diversamente, a Taranto qualche volta non si ripresentano?

Il SIULP, Questore D'AGOSTINO, non consentirà che le situazioni testè denunciate abbiano più a ripetersi e riterrà la Sua persona direttamente responsabile della incapacità o incompetenza dei suoi preposti nella direzione di tali servizi. E' infatti inaccettabile che il SIULP sia costretto ad intervenire in maniera vibrante in coincidenza di molti dei servizi di ordine pubblico effettuati, dai più impegnativi ai più banali, tanto che viene da chiedersi se le situazioni lamentate siano semplici episodi frutto di giornate storte che possono capitare, o piuttosto rispecchino lo standard che la Questura di Taranto riesce ad offrire in termini di gestione dell'ordine pubblico.

Pertanto, Questore D'AGOSTINO, sollecitiamo un Suo autorevole intervento perché per l'avvenire i servizi di ordine pubblico vengano af-

fidati a funzionari che dimostrino di recepire quelle che sono le più elementari esigenze di tutela del personale impiegato in linea con le direttive ministeriali, un personale che chiede solo rispetto della propria dignità nell'espletamento del proprio dovere.

L'emergenza, Questore D'AGOSTINO, non può essere continua e per questo attendiamo risposte concrete e forti segnali di una reale inversione di tendenza, in assenza dei quali questa O.S. non esiterà ad intraprendere tutte le iniziative volte alla tutela dei diritti dei lavoratori della Polizia di Stato se dovessero risultare nuovamente lesi, e fare partecipe di questo disagio che grava sugli operatori del settore l'opinione pubblica cittadina, convinti come siamo che la sicurezza dei cittadini è la risultante di vari fattori ed il disagio ed il malumore crescente delle Forze di Polizia, si sa, non va nel segno della sicurezza.



IMPORTANTE: IMMINENTI LE PROMOZIONI PER GLI ISPETTORI

La Commissione per il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è stata convocata per il 21 giugno al fine di procedere, tra l'altro, agli scrutini:

- per merito assoluto a ruolo aperto per la promozione a ispettore della Polizia di Stato di Stato di n. 104 vice ispettori che alla data del 31/12/2000 hanno maturato l'anzianità di due anni nella qualifica (art. 28 DPR 335/1982, come sostituito dall'art. 3, 6° comma, D.Lvo 197/95 e dell'art. 13, 4° comma del D.Lvo 197/95);
- per merito assoluto a ruolo aperto per la promozione a ispettore Capo della Polizia di Stato di n. 1727 ispettori che alla data del 31/12/2001 hanno maturato l'anzianità di cinque anni nella qualifica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del DPR 335/1982, come sostituito dall'art. 3, 8° comma, del decreto legislativo 197/95 e dell'art. 13, 2° e 3° comma, D.Lvo 197/95, così come modificato dall'art. 3, lettera d), D.Lvo 53/2001.

Tutta la normativa citata è consultabile presso la nostra Segreteria.

CONGEDO STRAORDINARIO E CONGEDI PARENTALI

Continuano a pervenire quesiti relativi all'applicazione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento al trattamento retributivo e, di conseguenza, anche ai riflessi sui trattamenti pensionistici e previdenziali.

Come noto la materia è oggi regolata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dal DPCM 21 luglio 2000, n. 278, con riferimento ai quali state emanate circolari esplicative sia da parte dell'Inpdap (27.11.2000 n. 49 e 10.1.2002, n. 2) che da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza (31.7.2001, 6.8.2001 e 2.5.2002), in attesa, altresì, dell'imminente recepimento mediante d.P.R. dell'accordo contrattuale siglato il 14 maggio scorso.

Secondo la normativa generale, applicabile a tutte le categorie di lavoratori, durante la fruizione del congedo parentale, previsto dall'articolo 32 d.lgs. 151/2001 (il testo unico su maternità e paternità), nei primi tre anni di vita del bambino spetta la corresponsione di un'indennità pari al 30% della retribuzione (articolo 34); il congedo parentale, inoltre, non viene computato ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità.

Secondo quanto previsto dalle richiamate circolari del Dipartimento ed, in particolare, dal citato accordo 14.5.2002, "in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del Testo Unico a tutela della maternità, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo Testo Unico, è concesso il congedo straordinario...".

E' bene rammentare che il congedo parentale è un diritto assoluto, che spetta a tutti i genitori, indipendentemente dalla sussistenza di problematiche e,

quindi, da qualsiasi valutazione di merito da parte dell'Amministrazione; il congedo straordinario, all'opposto, è un diritto legato alla sussistenza di gravi motivi da valutarsi a cura dell'Amministrazione.

Esemplificando:

- un appartenente alla Polizia di Stato che richiede il congedo straordinario deve dichiarare e documentare i gravi motivi all'origine della richiesta;
- l'Amministrazione, da canto suo, può non concedere il congedo straordinario, giudicando insussi-

stenti o non gravi i motivi addotti;

- lo stesso appartenente alla P.S., se è mamma o papà di un minore degli anni tre, chiedendo di fruire di congedo parentale, ottiene il trattamento economico relativo al congedo straordinario (nessuna riduzione di stipendio e pienamente computabile a tutti gli effetti) nel limite dei 45 giorni nel triennio;
- tale congedo straordinario, tuttavia, NON richiede la sussistenza di patologie, problematiche o comunque motivi, sia pur lievi e non può, dunque, essere negato

dall'Amministrazione, che ha solo diritto ad un preavviso di quindici giorni;

- l'avvenuta fruizione di un periodo di assenza a titolo di congedo parentale, esattamente come avviene per la fruizione del congedo ordinario (le ferie), non impedisce che detto periodo possa successivamente essere considerato a tutti gli effetti come congedo straordinario (purché, ovviamente, nei limiti di 45 giorni per anno), qualora si possa documentare, anche a posteriori, la sussistenza o la sopravvenienza di gravi motivi.

CURE TERMALI: LA CIRCOLARE 2002

Con circolare n. 333-A/9807.h.6.2 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, ha confermato anche per l'anno 2002, come peraltro già avvenuto con circolari pari numero per gli anni 2000 e 2001, le disposizioni inerenti alla concessione del congedo straordinario per attendere alle cure fangoterapiche, idroponiche ed inalatorie impartite nell'anno 1999 e diramate con circolare n. 333-A/9807.H.6.1, del 26 marzo 1999.

Ulteriori disposizioni verranno comunicate in merito alla prevista applicazione della nuova procedura introdotta dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, per il riconoscimento della dipendenza delle patologie da causa di servizio ed all'eventuale sua ascrivibilità ad una delle categorie previste dalla legge. Come noto, infatti, le cure

termali possono essere effettuate in regime di congedo straordinario soltanto dagli invalidi per servizio che debbano attendere alle cure richieste dal loro stato d'invalidità.

Invalidi per servizio vengono considerati i dipendenti ai quali sia stata accertata, con conseguente adozione del provvedimento di liquidazione dell'equo indennizzo, un'infermità dipendente da causa di servizio che abbia determinato una menomazione permanente dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle richiamate categorie previste dalla legge.

Devono altresì considerarsi invalidi per servizio, ai fini della concessione del congedo straordinario per l'effettuazione delle cure termali, i dipendenti della Polizia di Stato che abbiano ottenuto la corresponsione dell'indennità "una tantum" di cui all'articolo 7 del d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 738.

I dipendenti che abbiano ancora in pendenza la procedura per

la concessione dell'equo indennizzo, ma abbiano già ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie invalidanti giudicate ascrivibili ad una delle categorie, potranno essere autorizzati a fruire delle cure termali in regime di congedo straordinario.

Qualora la procedura si concluda con un provvedimento di diniego dell'equo indennizzo, detta circostanza precluderà, ma solo per l'avvenire, la concessione di ulteriori periodi di congedo straordinario.

Al tempo stesso non potranno essere effettuate in regime di congedo straordinario le cure termali relative ad infermità in relazione alle quali sia stato sì concesso l'equo indennizzo, ma non siano ascrivibili ad alcuna categoria di pensione e, pertanto, non invalidanti, ovvero non dipendenti da causa di servizio.

2° LIVELLO DI CONTRATTAZIONE PER IL 2001: DEFINITA L'IPOTESI DI ACCORDO

Mercoledì 12 giugno scorso si è tenuta, secondo le procedure previste dall'articolo 15 del d.P.R. 254/1999, una riunione tra Amministrazione e Sindacati destinata a definire delle modalità di utilizzo delle risorse, previste per l'anno 2001, in relazione ai vari istituti.

Essendone stata riscontrata un'ampia condivisione, l'Amministrazione consegnerà immediatamente copia dell'ipotesi di accordo al Ministro al fine di concordare la data per la firma, cui seguirà l'invio dell'accordo sottoscritto alla ragioneria, per il nulla osta all'erogazione dei fondi; nel frattempo verrà predisposta la circolare concernente le procedure con cui effettuare i pagamenti ai singoli destinatari entro il mese successivo al citato nulla osta.

Le risorse complessive, che ammontano a _ 37.015.653,80 (equivalenti a £. 71.672.300.000), sono state destinate a remunerare le fattispecie previste mediante gli importi indicati accanto a ciascuna di esse:

- | | | |
|---|---|--------|
| a) reperibilità | € | 6,20 |
| b) intervento per attività in servizio di reperibilità | € | 9,80 |
| c) cambio turno | € | 7,00 |
| d) impiego in turni continuativi di controllo del territorio: | | |
| - per il turno 19/01 | € | 6,00 |
| - per il turno 01/07 | € | 5,20 |
| e) produttività collettiva | € | 258,00 |
| f) servizi resi in alta montagna | € | 5,20. |

Il nuovo accordo, rispetto a quello applicato per il 2002, supera i meccanismi della presenza teorica e della non cumulabilità del compenso per le varie fattispecie: ad essere non compensabili cumulativamente restano solo i servizi resi in alta montagna e quelli di controllo del territorio.

All'operatore, ferma restando la sussistenza dei requisiti richiesti, andrà sempre attribuito il trattamento economico più favorevole, per cui l'operatore che ha effettuato, anche occasionalmente, turni di controllo del territorio o in alta montagna, si vedrà corrisposte le indennità spettanti per quei turni ed, in aggiunta a ciò, se non avrà superato i limiti di assenze previsti, un'indennità pari alla differenza tra l'importo previsto per la produttività collettiva e gli importi percepiti per i servizi resi in alta montagna impiego e/o in turni continuativi di controllo del territorio.

Restano invariati i criteri per l'attribuzione dei singoli compensi nelle varie ipotesi concordate.

Nella stessa sede è stata nuovamente affrontata la questione dei ritardi nei pagamenti, in merito alla quale si è concordato di individuare con il prossimo accordo, che sarà riferito al corrente anno 2002, procedure diverse e tempi certi entro i quali i pagamenti dovranno inderogabilmente avvenire.

Il testo integrale dell'ipotesi di "accordo per l'utilizzazione delle risorse previste dal fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali" (cd. Il livello di contrattazione) per l'anno 2001 è consultabile presso la nostra Segreteria.

ISTITUITI 10 POSTI DI POLIZIA A CARATTERE TEMPORANEO

Con altrettanti decreti, tutti adottati lo scorso 17 maggio, il Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza ha deliberato l'istituzione dei seguenti posti di Polizia a carattere temporaneo:

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <p>a) in località Riccione (RN) un Posto di Polizia Ferroviaria a carattere temporaneo alle dipendenze del Compartimento Polizia Ferroviaria di Ancona. Il predetto Posto di Polizia Ferroviaria sarà operativo dal 15 giugno al 15 settembre 2002;</p> <p>b) in località Capaccio (SA) un Posto Mobile della Polizia Stradale a carattere temporaneo alle dipendenze del Compartimento Polizia Stradale</p> | <p>Campania. Il predetto Posto Mobile della Polizia Stradale sarà operativo dal 1 luglio al 31 agosto 2002;</p> <p>c) in località Alghero (SS) un Posto Mobile della Polizia Stradale a carattere temporaneo alle dipendenze del Compartimento Polizia Stradale Sardegna. Il predetto Posto Mobile della Polizia Stradale sarà operativo dal 1 luglio al 31 agosto 2002;</p> <p>d) in località Castellabate (SA) un Posto di Polizia a carattere temporaneo alle dipendenze della Questura di Salerno. Il predetto Posto di Polizia sarà operativo dal 1 luglio al 31 agosto 2002;</p> <p>e) in località Camerota (SA) un Posto di Polizia a caratte-</p> | <p>re temporaneo alle dipendenze della Questura di Salerno. Il predetto Posto di Polizia sarà operativo dal 1 luglio al 31 agosto 2002;</p> <p>f) in località Bellaria Igea Marina (RN) un Posto di Polizia a carattere temporaneo alle dipendenze della Questura di Rimini. Il predetto Posto di Polizia sarà operativo dal 15 giugno al 15 settembre 2002;</p> <p>g) nel Comune di Riccione (RN) un Posto di Polizia a carattere temporaneo alle dipendenze della Questura di Rimini. Il predetto Posto di Polizia sarà operativo dal 15 giugno al 15 settembre 2002;</p> <p>h) in frazione Pinarella di Cervia (RA) un Posto di Po-</p> | <p>lizia a carattere temporaneo alle dipendenze della Questura di Ravenna. Il predetto Posto di Polizia sarà operativo dal 15 giugno al 15 settembre 2002;</p> <p>i) in località Cesenatico (FO) un Posto di Polizia a carattere temporaneo alle dipendenze della Questura di Forlì-Cesena. Il predetto Posto di Polizia sarà operativo dal 15 giugno al 15 settembre 2002;</p> <p>j) nel Comune di Lignano Sabbiadoro (UD) un Posto di Polizia a carattere temporaneo alle dipendenze della Questura di Udine. Il predetto Posto di Polizia sarà operativo dal 15 giugno al 15 settembre 2002.</p> |
|--|--|---|---|

EMERGENZA VESTIARIO:

RIPORTIAMO DI SEGUITO LA LETTERA INVIATA DAL SEGRETARIO NAZIONALE FELICE ROMANO AL PREFETTO DE SENA E AL VICE PREFETTO PISCITELLI.

Prefetto Luigi DE SENA
 Direttore Centrale Servizi
 Tecnico-Logistici e Gestione Patrimoniale **R O M A**

e, p.c.

Vice Prefetto Pasquale PISCITELLI
 Direttore Ufficio Rapporti Sindacali
 Ministero dell'Interno **R O M A**

Signor Prefetto,

non è più tollerabile che al senso di responsabilità e del dovere a difesa delle Istituzioni e dell'immagine dell'Amministrazione, che i poliziotti hanno dimostrato sinora anche in fasi difficili e contrassegnate da una petulante opera di controinformazione, l'Amministrazione risponda con disattenzione e distanza ai problemi ordinari del personale, aggravando il rischio di incentivare disaffezione al lavoro svolto e alla stessa istituzione.

Anche per l'impegno, sempre costruttivo e responsabile che il SIULP ha profuso nella competente commissione paritetica, abbiamo confidato su ben altre risposte; purtroppo si continua ad ignorare, con l'aggravio dell'azione disciplinare operata in modo sconsiderato e spesso fuori luogo su questo terreno, la cruda realtà.

Una realtà che, se non corretta dopo questo ennesimo intervento, rischia di mettere quasi in ridicolo l'opera meritoria svolta da tutti in difesa dell'immagine tanto decantata ma poco sovvenzionata, costringendo il sindacato alla denuncia forte perché i poliziotti possano operare con una divisa conforme alle stagioni.

Il livello raggiunto sembra non avere precedenti; da tutte le periferie è denunciata la completa assenza di uniformi per il necessario ricambio in virtù della stagione estiva ormai in atto.

Ma, come purtroppo spesso accade, al danno rischiamo di unire la beffa.

I circa dieci capi distribuiti in ogni provincia, qualcuno in più nelle grandi realtà ma che in proporzione al personale presente è rapportabile ai dieci delle piccole province, non solo sono insufficienti ma, in molti casi, sono addirittura capi invernali.

Credo sia inutile commentare oltre quanto si sta verificando. Preme solo rilevare che già diversi uffici impiegano il personale, anche in servizi di istituto che dovrebbero svolgersi in uniforme, in abiti civili. E' necessario, pertanto, mettere fine a questa allucinante spirale che sta creando lacerazioni quasi insanabili in un settore che, invece, ha vitale bisogno di armonie e di concordia per lavorare nell'assoluta serenità per una ricercata migliore produttività.

Certo di un Suo immediato intervento, e in attesa di un cortese riscontro, cordiali saluti.

RAPPORTI INFORMATIVI: QUAL È IL PERIODO MINIMO PER POTER ESSERE VALUTATI?

Un collega, che nel 2000 ha lavorato per i primi dieci mesi in un ufficio e per gli altri due, a seguito di trasferimento, in un altro, chiede quale Ufficio è competente per la compilazione del suo rapporto informativo; secondo la dottrina (L. Mone "Amministrazione della P.S. e ordinamento del Personale"), l'Ufficio competente è il primo, quello ove ha prestato servizio per dieci mesi; in particolare:

"Premesso che il diritto alla compilazione del rapporto informativo sorge alla data del 31 dicembre di ciascun anno, a tale data devono essere riferite le valutazioni e le indicazioni sugli organi competenti ad esprimersi. Può accadere, però, che per assenza dal servizio del dipendente, per mancata nomina del compilatore o dell'organo che deve attribuire

il giudizio complessivo od, anche, per prolungata assenza degli stessi nel corso dell'anno, la compilazione del rapporto non è resa possibile nelle forme sopra descritte. In tal caso l'art. 53 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 prescrive che il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio d'Amministrazione sulla base degli elementi in possesso e trasmessi dall'organo competente ad esprimere il giudizio al Dipartimento, Direzione Centrale del Personale. Per quanto concerne la quantificazione del periodo minimo di prestazioni lavorative nell'anno per consentire la valutazione, la giurisprudenza, in assenza di una specifica previsione di legge, ha indicato in tre mesi il periodo minimo per consentire la valutabilità del dipendente da parte del compilatore naturale."



€uro
Cessioni
Quinto

IN CONVENZIONE **SIULP**

Finanziamento 1
CESSIONE DEL QUINTO

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
5.164,00	107,00	65,00
7.747,00	162,00	97,00
10.329,00	217,00	130,00
12.911,00	272,00	164,00
15.494,00	318,00	198,00
18.076,00	369,00	230,00
20.658,00	424,00	259,00
23.244,00	482,00	293,00
25.823,00	507,00	322,00

Finanziamento 2
PRESTITO CON DELEGA

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
4.648,00	104,00	67,00
6.197,00	137,00	88,00
9.296,00	204,00	131,00
11.362,00	250,00	159,00
12.395,00	272,00	174,00
13.944,00	307,00	195,00
16.527,00	362,00	230,00
19.109,00	419,00	267,00
21.175,00	459,00	294,00

TAEG massimo applicato agli esempi 10,700% (riferito al periodo aprile/giugno 2002) sulle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.

TAN dal 5,50% al 6%. Il TAEG applicato agli esempi è del 13,900% e comunque non supera il TAEG previsto per legge. Le rate sono suscettibili di variazione in riferimento al costo assicurativo che varia in base all'età e all'anzianità di servizio (riferito al periodo apr./giu. 2002).

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.

Numero Verde **800-754445**

Sito Internet **www.eurocc.it**

Numero Clienti **0655381111**

Direzione Generale di Roma
 EUROCC di Marin Clara
 L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma